

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa dei senatori COSSIGA, NAPOLI Roberto,
DI BENEDETTO, MELUZZI, MINARDO, CIMMINO,
MISSERVILLE, LAURO, CIRAMI, CORTELLONI, FILOGRANA,
FIRRARELLO, GUBERT, LAURIA Baldassare, JACCHIA e
NAVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 GENNAIO 1999

Revisione del Titolo II della Parte II della Costituzione.
Elezione diretta del Presidente della Repubblica e relative
attribuzioni

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge costituzionale si propone l'elezione a suffragio universale del Presidente della Repubblica, con un sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Contestualmente si propongono alcune norme atte a garantire l'equilibrio tra i poteri e l'autorevolezza e l'imparzialità della figura del Capo dello Stato.

L'elezione diretta del Presidente della Repubblica è un elemento di coesione nazionale, di governabilità e di chiarezza politica. Di coesione nazionale perchè, come dimostra l'esperienza delle grandi democrazie occidentali, più complesso diventa il sistema delle relazioni sociali e politiche, più forte si fa l'esigenza di un punto di equilibrio chiaramente individuabile e con una legittimazione popolare. Ma è anche un elemento di governabilità e di chiarezza politica, perchè il mandato popolare conferisce al Presidente della Repubblica la forza di richiamare i soggetti politici alla responsabilità di dare al paese maggioranze stabili ed efficienti. Infine, non si può ignorare il fatto che nell'età della globalizzazione dei mercati e delle rapide evoluzioni geo-politiche, è di estrema importanza per un paese, e tanto più per un paese ricco di storia e tradizioni culturali come l'Italia, poter contare su una rappresentanza stabile e autorevole nei rapporti con l'estero.

Nel disegno di legge si definiscono innanzitutto le competenze del Capo dello Stato: siccome il mandato popolare dà al Presidente una rappresentanza molto ampia, si propone di tipizzare i poteri di scioglimento delle Camere. Viene definito, quindi, il meccanismo elettorale, che prevede un ri-

corso al ballottaggio tra i primi due nel caso che nessuno dei candidati raggiunga il cinquanta per cento dei voti validamente espressi. Quanto alla candidatura, si propone che essa venga avanzata dai parlamentari italiani (al parlamento italiano e a quello europeo), dai consiglieri regionali, dai presidenti delle province e dai sindaci, con modalità da definire. Questo, da un lato, per far sì che le candidature riflettano la complessità e l'articolazione della vita politica, nazionale e locale, del Paese, e, dall'altro, per evitare che l'elezione del Presidente della Repubblica possa diventare occasione per il manifestarsi di iniziative demagogiche e speculazioni populistiche. Si propongono poi alcune integrazioni al dettato costituzionale (in particolare sulla esplicita definizione del collegio autorizzato a deliberare sullo stato di impedimento permanente del Presidente della Repubblica) e una norma in merito a possibili «conflitti di interessi» che possano turbare il sereno ed equilibrato svolgimento delle funzioni di Capo dello Stato.

Quest'ultima norma - che demanda alle Camere il compito di definire in via legislativa disposizioni idonee atte ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e i pubblici interessi - è da mettersi in relazione con la proposta di integrare l'articolo 84 della Costituzione, con le parole «ufficio o attività pubblica o privata». Si tratta, in sintesi, di garantire al Capo dello Stato la massima autorevolezza e la massima serenità nello svolgimento di una funzione tanto delicata e complessa e nell'adempimento di un mandato tanto forte ed esteso.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il Titolo II della Parte II della Costituzione è sostituito dal seguente:

«TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Articolo 83.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Articolo 84.

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato.

Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità.

Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Articolo 85.

Il Presidente della Repubblica:

a) presiede il Consiglio supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge costituzionale, e ha il comando delle Forze armate;

b) nomina il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei risultati delle elezioni delle Camere;

c) su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nomina e revoca gli altri membri del Governo;

d) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo ed emana i decreti aventi valore di legge approvati dal Consiglio dei ministri;

e) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con un messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata;

f) emana i regolamenti del Governo. Può, prima dell'emanazione, chiederne il riesame. Se il Governo lo approva nuovamente, il regolamento deve essere emanato;

g) indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione;

h) indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione;

i) invia alle Camere messaggi che danno luogo a dibattito;

l) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune;

m) presiede il Consiglio superiore della magistratura;

n) può concedere grazia e commutare le pene;

o) decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge nei casi in cui queste avvengono su proposta del Governo;

p) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Articolo 86.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

I Presidenti delle due Camere, non oltre il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indicano l'elezione, che deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da parlamentari, da rappresentanti italiani al Parlamento europeo, da presidenti di giunte regionali, da consiglieri regionali, che vi provvedono secondo le modalità stabilite con legge costituzionale.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonchè la partecipazione alle trasmissioni televisive e radiofoniche, al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati, sono regolati con legge.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza al primo turno, si procede la prima domenica successiva al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

La legge regola il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 87.

La legge prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.

L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge.

Articolo 88.

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa

adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento.

L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.

Articolo 89.

Il Presidente della Repubblica può, sentiti il Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni delle Camere prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo, successive alla mancata approvazione della fiducia ovvero all'approvazione di una mozione di sfiducia.

Le Camere non possono essere sciolte nei dodici mesi che seguono le elezioni.

Articolo 90.

Gli atti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o dei Ministri, sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento di queste, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, la promulgazione delle leggi, l'invio di messaggi alla Camere, le nomine di componenti di organi costituzionali che siano attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione.

Articolo 91.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».

